

MODALITA' DI PAGAMENTO

Entro il termine tassativo di 60 giorni dalla data di contestazione o notifica la sanzione può essere pagata in qualunque ufficio postale utilizzando il bollettino allegato al verbale (Il pagamento tramite bollettino postale prevede le relative spese postali), il quale prevede il pagamento sul **CCP n° 1039683105** ;
o **Codice IBAN:IT27C0760110000001039683105**;
intestato a *PROVINCIA VERCELLI GESTIONE MULTE TESORERIA*

È possibile pagare con il sistema **pagoPA®** con la seguente modalità :

- accedere al portale PiemontePAY selezionare dal browser l'indirizzo <https://pay.sistemapiemonte.it/epayweb>
- alla sezione ACCESSO LIBERO
- selezionare il riquadro blu: PAGA CON PIEMONTEPAY (PAGAMENTO SPONTANEO)
- selezionare l'ente: digitare Provincia di Vercelli
- selezionare la voce di pagamento: **Multe codice della strada**
- selezionare il tasto: PROSEGUI
- inserire l'IMPORTO e i DATI PERSONALI RICHIESTI
- **inserire nel campo NOTE numero e data verbale di violazione al CDS**
- selezionare il tasto PROSEGUI

Seguire la procedura guidata di pagamento.

A conclusione della transazione di pagamento il cittadino/impresa riceverà una MAIL CONTENENTE LA RICEVUTA DI PAGAMENTO con l'identificativo univoco di pagamento (IUV).

- Il pagamento non estingue la violazione ma solo l'obbligazione pecuniaria derivante dalla sanzione principale; rimangono perciò in vita le eventuali sanzioni accessorie previste dalla legge e applicate di diritto a seguito della violazione e tutti gli altri effetti derivanti dall'illecito (decurtazione punti, recidiva, ecc).
- Il pagamento esclude la possibilità di proporre qualsiasi rimedio giudiziario. Tuttavia il pagamento in misura ridotta da parte di uno degli obbligati in solido non preclude al trasgressore che non ha pagato di presentare ricorso. In tali casi, la somma pagata da uno dei soggetti obbligati in solido non è riscossa ma tenuta in sospeso fino all'esito del ricorso.
- Il pagamento della sanzione fa cessare la pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione nei confronti di chi ha pagato e di tutti gli obbligati in solido.
- Secondo le regole generali ai fini del calcolo dei termini di pagamento (60 gg) non si computa il giorno dell'accertamento o della notifica; se il termine scade in un giorno festivo, questo è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo. La somma da pagare può essere pagata anche con versamenti successivi, purché l'intera somma richiesta sia pagata entro il 60° giorno.
- L'obbligato in solido, che ha provveduto al pagamento, ha diritto di regresso nei confronti del trasgressore, cioè ha la possibilità di chiedere a quest'ultimo il rimborso dell'intera somma che ha versato per il pagamento in misura ridotta e per le spese di accertamento e notifica.
- Le ricevute di versamento valgono come quietanza.

Per i pagamenti oltre il 60° giorno l'importo dovuto della sanzione è pari alla metà del massimo edittale ovvero a circa il doppio della cifra indicata a verbale più le spese